REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO



UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXIII BARI, 13 MAGGIO 2002 N. 58

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da \in 10,33, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di \in 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale \in 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di \in 11,36 oltre IVA (importo totale \in 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righi per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari.** Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Atti di Organi monocratici regionali

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIO-NALE 19 aprile 2002, n. 257

Approvazione Accordo di Programma sottoscritto In data 15.12.2000 tra Regione Puglia ed il Comune di Tuglie ai sensi delle II.rr. n° 34/94 e 8/98 per la realizzazione di due insediamenti produttivi artigianali in Tuglie da parte delle società M.D.S. s.r.l. e DUE Pì s.r.l.".

Pag. 3627

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 aprile 2002. n. 258

Approvazione Accordo di Programma sottoscritto in data 12 dicembre 2001 tra Regione Puglia ed il Comune di Acquaviva delle Fonti ai sensi della I.r. e 34/94 e succ. mod. e integr. E del D.lgs n° 267/00 per la realizza one di un opificio agro-alimentare per la

lavorazione di prodotti ortofrutticoli da parte della ditta "Delta Frutta s.r.l.".

Pag. 3627

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 aprile 2002, n. 259

Approvazione Accordo di Programma sottoscritto in data 15.12.2000 tra Regione Puglia ed il Comune di Altamura al sensi delle II.rr. n° 34/94 e 8/98 per la realizzazione di un complesso produttivo in Altamura da parte della società "TRIXLET 2000 s.r.l.".

Pag. 3628

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 aprile 2002, n. 260

Approvazione Accordo di Programma sottoscritto in data 15.12.2000 tra Regione Puglia ed il Comune di Galatina ai sensi delle II.rr. n° 34/94 e 8/98 per l'ampliamento di un'attività industriale esistente destinata alla riparazione di autoveicoli in Galatina da parte della ditta "F.Ili Bonuso".

Pag. 3629

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIO-NALE 19 aprile 2002, n. 261

Approvazione Accordo di Programma sottoscritto in data 15.01.2001 tra Regione Puglia ed il Comune di Corsano (Le) ai sensi della I.r. n° 34/94 e succ. mod. e integr. e del D.lgs, n. 267/2000 per la realizzazione in Corsano (Le) di struttura produttiva in ditta ITALCRAVATTE.

Pag. 3630

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIO-NALE 19 aprile 2002, n. 262

Approvazione Accordo di Programma sottoscritto In data 9 ottobre 2001 tra Regione Puglia ed il Comune di Bisceglie ai sensi della I.r. n° 34/94 e succ. mod. e integr. e del D.lgs n. 267/2000 per l'ampliamento e l'adeguamento, in Risceglie, di un complesso alberghiero da parte della ditta "NICOTEL/BISCEGLIE s.p.a."

Pag. 3631

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIO-NALE 19 aprile 2002, n. 263

Approvazione Accordo di Programma sottoscritto in data 12 dicembre 2001 tra Regione Puglia ed il Comune di Castellana Grotte ai sensi della I.r. n° 34/94 e succ. mod. e integr. e del D.lgs n. 267/2000 per la realizzazione, in Castellana Grotte, di un insediamento produttivo a carattere industriale da parte della ditta "LAB INSTRUMENTS S.r.l."

Pag. 3632

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIO-NALE 19 aprile 2002, n. 264

Approvazione Accordo di Programma sottoscritto in data 15/12/2000 tra Regione Puglia ed il Comune di Altamura mi sensi della I.r. n° 34/94 e succ. mod. e integr. e del D.lgs n. 267/2000 per la realizzazione in Altamura di struttura produttiva in ditta "MAIULLARI CUCINE".

Pag. 3633

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 aprile 2002, n. 265

Approvazione Accordo di Programma sottoscritto In data 15/12/2000 tra Regione Puglia ed il Comune di Martina Franca ai sensi delle Il.rr. e 34/94 e 8/98 per la sistemazione di un'area per la realizzazione di insediamenti produttivi di tipo artigianale, industriale in Martina Franca da parte delle società "MARTINA ARTEMODA s.c.r.l."

Pag. 3634

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 aprile 2002, n. 266

Approvazione Accordo di Programma sottoscritto in data 15/12/2001 tra Regione Puglia ed il Comune di Conversano Bisceglie ai sensi della I.r. n° 34/94 e succ. mod. e integr. e del D.lgs n. 267/2000 per la realizzazione in Conversano di struttura produttiva in ditta SNACK e SNACKS S.r.I.

Pag. 3635

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 aprile 2002, n. 267

Approvazione Accordo di Programma sottoscritto in data 12 dicembre 2001 tra Regione Puglia ed il Comune di Manfredonia ai sensi della I.r. n° 34/94 e succ. mod. e integr. e del D.lgs n. 267/2000 per la realizzazione di un opificio agro-alimentare da parte della ditta Soc. Coop. "OMEGA" a r.l".

Pag. 3636

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIO-NALE 19 aprile 2002, n. 268

Approvazione Accordo di Programma sottoscritto in data 15.12.2000 ottobre 2001 tra Regione Puglia ed il Comune di Altamura ai sensi delle II.rr. n° 34/94 e 8/98 per la realizzazione di un complesso produttivo in Altamura da parte della società "RICICLO SUD S.r.I.".

Pag. 3637

PARTE SECONDA

Atti di Organi monocratici regionali

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 aprile 2002, n. 257

Approvazione Accordo di Programma sottoscritto in data 15.12.2000 tra Regione Puglia ed il Comune di Tuglie ai sensi delle ll.rr. n° 34/94 e 8/98 per la realizzazione di due insediamenti produttivi artigianali in Tuglie da parte delle società M.D.S. s.r.l. e DUE Pi' s.r.l.".

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

CONSIDERATO che in attuazione delle ll.rr. 19 dicembre 1994 n° 34 e 8/98 e dall'art. 34 del D.lgs 267/2000, in data 15 dicembre 2000 è stato sottoscritto dalla Regione Puglia e dal Comune di TUGLIE apposito "Accordo di Programma", autorizzato dalla Giunta Regionale con deliberazione no 1477 del 30.10.200 per la realizzazione di due insediamenti produttivi artigianali in TUGLIE da parte delle società "M.D.S. s.r.l. e DUE Pì s.r.l." in variante allo strumento urbanistico generale vigente;

VISTA la deliberazione n° 2 del 13.01.2001, con la quale il Consiglio Comunale di TUGLIE ha ratificato, ai sensi del V comma dell'art. 34 del D.lgs 267/2000, il suddetto "Accordo di Programma", prendendo atto, nella medesima delibera, della accettazione incondizionata da parte delle società "M.D.S. s.r.l. e DUE Pì s.r.l." dell'Accordo di Programma;

CONSIDERATO che in conformità alle condizioni ai cui al richiamato Accordo di Programma, all'atto del rilascio della concessione edilizia, a cura delle società "M.D.S. s.r.l. e DUE Pì s.r.l." dovrà essere fornita, al Comune di TUGLIE, idonea e formale garanzia (polizza assicurativa, fidejussione, bancaria ecc.) sui livelli occupazionali previsti e sulla destinazione d'uso che dovranno essere mantenuti per un periodo non inferiore a cinque anni;

CONSIDERATO che, con delibera n. 19 del 4/02/2002, a seguito di apposita verifica di compatibilità paesaggistica presentata da parte del progettista, è stato rilasciato da parte della Giunta Regionale il parere paesaggistico in base all'art. 5.03 delle Norme

Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico e pertanto non sussistono impedimenti ai fini dell'approvazione della variante urbanistica connessa all'Accordo di Programma;

VISTO il V comma dell'art. 34 del D.lgs 267/2000 il quale prevede l'approvazione dell'Accordo di Programma da parte del Presidente della Giunta Regionale determinando, in tale modo, le eventuali e conseguenti variazioni alla strumentazione urbanistica vigente;

DECRETA

E' approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34 del D.lgs 267/2000, anche ai fini della variante allo strumento urbanistico vigente del Comune di TUGLIE "Accordo di Programma" per la realizzazione di due insediamenti produttivi artigianali in TUGLIE da parte delle società "M.D.S. s.r.l. e DUE Pì s.r.l." sottoscritto in data 15.12.2000 dalla Regione Puglia e dal Comune di TUGLIE, in attuazione della l.r. n° 34 del 19 dicembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente Decreto ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici, non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale e si intenderà caducato di diritto e conseguentemente, posto nel nulla, qualora l'intervento non sia realizzato a qualsiasi titolo e ragione, riacquistando le aree interessate la originaria destinazione prevista nel vigente strumento urbanistico generale.

Lo stesso Decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione e sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi del comma a) dell'art. 6 della l.r. del 12 aprile 1993, n° 13.

Bari, lì 19 aprile 2002

L'Assessore all'Urbanistica Dott. Enrico Santaniello Il Presidente della Giunta Dott. Raffaele Fitto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 aprile 2002, n. 258

Approvazione Accordo di Programma sottoscritto in data 12 dicembre 2001 tra Regione Puglia ed il Comune di Acquaviva delle Fonti ai sensi della l.r. e 34/94 e succ. mod. e integr. E del D.lgs n° 267/00 per la realizza one di un opificio agro-alimentare per la lavorazione di prodotti ortofrutticoli da parte della ditta "Delta Frutta s.r.l.".

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

CONSIDERATO che in attuazione delle 1.r. 19 dicembre 1994 n° 34 e s.m. ed integr. e dell'art. 34 del D.lgs n. 267/2000, in data 12 dicembre 2001 è stato sottoscritto dalla Regione Puglia e dal Comune di ACQUAVIVA DELLE FONTI apposito "Accordo di Programma", autorizzato dalla Giunta Regionale con deliberazione n° 1594 del 5 novembre 2001 per la realizzazione di un opificio agro-alimentare per la lavorazione di prodotti ortofrutticoli, in ACQUAVIVA DELLE FONTI, da parte della Soc. "DELTA FRUTTA S.r.1." in variante allo strumento urbanistico vigente;

VISTA la deliberazione n° 148 del 21 dicembre 2001, con la quale il Consiglio Comunale di ACQUA-VIVA DELLE FONTI ha ratificato, ai sensi del V comma dell'art. 34 del D.lgs n. 267/2000, il suddetto "Accordo di Programma",

CONSIDERATO che in conformità alle condizioni di cui al richiamato Accordo di Programma, all'atto del rilascio della concessione edilizia, a cura della Soc. "DELTA FRUTTA S.r.l." dovrà essere fornita, al Comune di ACQUAVIVA DELLE FONTI, idonea e formale garanzia fidejussoria, ecc.) sui livelli occupazionali previsti e sulla destinazione d'uso che dovranno essere mantenuti per un periodo non inferiore a cinque anni;

CONSTATATO che dagli elaborati del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio approvato con delibera di G.R. n. 1748 del 15/12/2000, l'area oggetto d'intervento è classificata nell'ambito territoriale esteso di valore normale "E" e, come tale, per le opere in progetto non è prevista la preventiva acquisizione del parere paesaggistico in base ai combinati disposti degli artt. 2.01 e 5.03 delle Norme Tecniche di Attuazione del predetto Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio ai fini dell'approvazione della variante urbanistica connessa all'Accordo di Programma;

VISTO il IV comma dell'art. 34 del D.lgs n. 267/2000 il quale prevede l'approvazione dell'Ac-

cordo di Programma da parte del Presidente della Giunta Regionale determinando, in tale modo, le eventuali e conseguenti variazioni alla strumentazione urbanistica vigente;

DECRETA

- E' approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34 del D.lgs n. 267/2000, anche ai fini della variante allo strumento urbanistico vigente del Comune di ACQUAVIVA DELLE FONTI, l' "Accordo di Programma" per la realizzazione di un opificio agro-alimentare per la lavorazione di prodotti ortofrutticoli da parte della Soc. "DELTA FRUTTA S.r.l." sottoscritto in data 12 Dicembre 2001 dalla Regione Puglia e dal Comune di ACQUAVIVA DELLE FONTI in attuazione della l.r. n° 34 del 19 dicembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente Decreto ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici, non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale e si intenderà caducato di diritto e conseguentemente, posto nel nulla, qualora l'intervento non sia realizzato a qualsiasi titolo e ragione, riacquistando le aree interessate la originaria designazione prevista nel vigente strumento urbanistico. Lo stesso Decreto, sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione e sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi del comma a) dell'art. 6 della l.r. del 12 aprile 1993, n° 13.

Bari, lì 19 aprile 2002

L'Assessore all'Urbanistica Dott. Enrico Santaniello Il Presidente della Giunta Dott. Raffaele Fitto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 aprile 2002, n. 259

Approvazione Accordo di Programma sottoscritto in data 15.12.2000 tra Regione Puglia ed il Comune di Altamura al sensi delle ll.rr. n° 34/94 e 8/98 per la realizzazione di un complesso produttivo in Altamura da parte della società "TRIXLET 2000 s.r.l.".

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

CONSIDERATO che in attuazione delle ll.rr. 19 dicembre 1994 n° 34 e dell'art. 34 del D.lgs 267/2000 in data 15 Dicembre 2000 è stato sottoscritto dalla Regione Puglia e dal Comune di ALTAMURA apposito "Accordo di Programma", autorizzato dalla Giunta Regionale con deliberazione n° 1407 del 30.10.2000 per la realizzazione di un complesso produttivo a carattere industriale in ALTAMURA, da, parte della società "TRIXLET 2000 S.r.l.", in variante allo strumento urbanistico generale vigente;

VISTA la deliberazione n° 233 del 27.12.2000, con la quale il Consiglio Comunale di ALTAMURA ha ratificato, ai sensi del V comma dell'art. 34 del D.lgs 267/2000, il suddetto "Accordo di Programma";

VISTO la nota prot n. 11792 del 08/11/2001 con la quale l'Assessorato Regionale all'Ambiente - Settore Ecologia - ha comunicato testualmente: "... - che con delibera di G.R. del 30/10/2000 è stata autorizzata la sottoscrizione dell'accordo di programma ai sensi della L.r. 8/98 per la realizzazione dell'intervento di che trattasi;

- che la stessa iniziativa, a quanto comunicato dalla stessa ditta con nota acquisita al prot. 11211 del 24/10/2001, è stata oggetto di ratifica da parte del Consiglio Comunale di Altamura con delibera del 27/12/2000,
- che da apposita dichiarazione di professionista abilitato risulta che l'intervento non è compreso in alcune delle tipologie di cui agli allegati B1, B2 e B3 L.R. 11/2001, per tutto quanto sopra, nulla osta da parte di questo Settore alla sottoscrizione del decreto di approvazione del relativo Accordo di Programma.

CONSIDERATO che in conformità alle condizioni di cui al richiamato Accordo di Programma, all'atto del rilascio della concessione edilizia, a cura della società "TRIXLET 2000 S.r.l." dovrà essere fornita, al Comune di ALTAMURA, idonea e formale garanzia (polizza assicurativa, fidejussione, bancaria ecc.) sui livelli occupazionali previsti e sulla destinazione d'uso che dovranno essere mantenuti per un periodo non inferiore a cinque anni;

CONSTATATO che dagli elaborati del Piano Urbanistico Territoriale Tematico approvati con delibera di G.R. n. 1748 del 15/12/2000 l'area oggetto d'intervento è classificata nell'ambito territoriale esteso di

valore normale "E" e come tale, per le opere in progetto, non è prevista la preventiva acquisizione del parere paesaggistico in base ai combinati disposti degli artt. 2.01 e 5.03 delle Norme Tecniche Attuazione del predetto Piano Urbanistico Territoriale Tematico ai fini dell'approvazione della variante urbanistica;

VISTO il V comma dell'art. 34 del D.lgs 267/2000 il quale prevede l'approvazione dell'Accordo di Programma da parte del Presidente della Giunta Regionale determinando, in tale modo, le eventuali e conseguenti variazioni alla strumentazione urbanistica vigente;

DECRETA

E' approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34 del D.lgs 267/2000, anche ai fini della variante allo strumento urbanistico vigente del Comune di ALTA-MURA "Accordo di Programma" per la realizzazione di un complesso produttivo industriale in ALTA-MURA, da parte della società "TRIXLET 2000 S.r.l." sottoscritto in data 15.12.2000 dalla Regione Puglia e dal Comune di ALTAMURA, in attuazione della l.r. n° 34 del 19 dicembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente Decreto ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici, non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale e si intenderà caducato di diritto e conseguentemente, posto nel nulla, qualora l'intervento non sia realizzato a qualsiasi titolo e ragione, riacquistando le aree interessate la originaria destinazione prevista nei vigente strumento urbanistico generale. Lo stesso Decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione e sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi del comma a) dell'art. 6 della l.r. del 12 aprile 1993, n° 13.

Bari, lì 19 aprile 2002

L'Assessore all'Urbanistica Dott. Enrico Santaniello Il Presidente della Giunta Dott. Raffaele Fitto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 aprile 2002, n. 260

Approvazione Accordo di Programma sottoscritto

in data 15.12.2000 tra Regione Puglia ed il Comune di Galatina ai sensi delle ll.rr. n° 34/94 e 8/98 per l'ampliamento di un'attività industriale esistente destinata alla riparazione di autoveicoli in Galatina da parte della ditta "F.lli Bonuso".

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

CONSIDERATO che in attuazione delle ll.rr. 19 dicembre 1994 n° 34 e 8/98 e dall'art. 34 del D.lgs 267/2000 in data 15 dicembre 2000 è stato sottoscritto dalla Regione Puglia e dal Comune di GALATINA apposito "Accordo di Programma", autorizzato dalla Giunta Regionale con deliberazione n° 1403 del 30.10.2000 per l'ampliamento di un'attività industriale esistente destinata alla riparazione di autoveicoli in GALATINA da parte della ditta "F.1li BONUSO", in variante allo strumento urbanistico generale vigente;

VISTA la deliberazione n° 05 del 10.01.2001, con la quale il Commissario Straordinario di GALATINA ha ratificato, ai sensi del V comma dell'art. 34 del D.lgs 267/2000, il suddetto "Accordo di Programma", prendendo atto, nella medesima delibera, della accettazione incondizionata da parte della ditta "F.lli BONUSO" dell'Accordo di Programma;

CONSIDERATO che in conformità alle condizioni di cui al richiamato Accordo di Programma, all'atto del rilascio della concessione edilizia, a cura della ditta "F.lli BONUSO" dovrà essere fornita, al Comune di GALATINA idonea e formale garanzia (polizza assicurativa, fidejussione, bancaria ecc.) sui livelli occupazionali previsti e sulla destinazione d'uso che dovranno essere mantenuti per un periodo non inferiore a cinque anni;

CONSTATATO che dagli elaborati del Piano Urbanistico Territoriale Tematico approvati con delibera di G.R. n. 1748 del 15/12/2000 l'area oggetto d'intervento è classificata nell'ambito territoriale esteso di valore normale "E" e come tale, per le opere in progetto, non è prevista la preventiva acquisizione del parere paesaggistico in base ai combinati disposti degli artt. 2.01 e 5.03 delle Norme Tecniche di Attuazione del predetto Piano Urbanistico Territoriale Tematico ai fini dell'approvazione della variante urbanistica;

VISTO il V comma dell'art. 34 del D.lgs n.

267/2000 il quale prevede l'approvazione dell'Accordo di Programma da parte del Presidente della Giunta Regionale determinando, in tale modo, le eventuali e conseguenti variazioni alla strumentazione urbanistica vigente;

DECRETA

E' approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34 del D.lgs 267/2000, anche ai fini della variante allo strumento urbanistico vigente del Comune di GALA-TINA "Accordo di Programma" per l'ampliamento di un'attività industriale esistente destinata alla riparazione di autoveicoli in GALATINA da parte della ditta "F.lli BONUSO", sottoscritto in data 15.12.2000 dalla Regione Puglia e dal Comune di GALATINA, in attuazione della l.r. n° 34 del 19 dicembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente Decreto ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici, non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale e si intenderà caducato di diritto e conseguentemente, posto nel nulla, qualora l'intervento non sia realizzato a qualsiasi titolo e ragione, riacquistando le aree interessate la originaria destinazione prevista nel vigente strumento urbanistico generale.

Lo stesso Decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione e sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi del comma a) dell'art. 6 della l.r. del 12 aprile 1993, n° 13.

Bari, lì 19 aprile 2002

L'Assessore all'Urbanistica Dott. Enrico Santaniello Il Presidente della Giunta Dott. Raffaele Fitto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 aprile 2002, n. 261

Approvazione Accordo di Programma sottoscritto in data 15.01.2001 tra Regione Puglia ed il Comune di Corsano (Le) ai sensi della l.r. n° 34/94 e succ. mod. e integr. e del D.lgs, n. 267/2000 per la realizzazione in Corsano (Le) di struttura produttiva in ditta ITALCRAVATTE.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

CONSIDERATO che in attuazione della ll.rr. 19 dicembre 1994 n° 34 e s.m. ed integr. e del D.lgs. n. 267/2000 art. 34 in data 15/01/2001 è stato sottoscritto dalla Regione Puglia e dal Comune di CORSANO (LE) apposito "Accordo di Programma", autorizzato dalla Giunta Regionale con deliberazione no 1408 del 30/10/2000 per la realizzazione di struttura produttiva in CORSANO (LE), da parte della ditta ITALCRA-VATTE in variante allo strumento urbanistico generale vigente;

VISTA la deliberazione n° 3 del 29/01/2001, con la quale il Consiglio Comunale di CORSANO (LE) ha ratificato, ai sensi del D.lvo n. 267 del 18/08/2000, il suddetto "Accordo di Programma";

CONSIDERATO che in conformità alle condizioni di cui al richiamato Accordo di Programma, all'atto del rilascio della concessione edilizia, a cura della ditta ITALCRAVATTE dovrà essere prodotta, al Comune, idonea e formale garanzia (polizza CONSIDERATO che con delibera di G.R. n. 9 del 4/02/2002 a seguito di apposita verifica di compatibilità paesaggistica presentata da parte del progettista, è stato rilasciato il parere paesaggistico in base all'art. 5.03 delle NTA del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio;

VISTO il citato D.lvo n. 267 del 18/08/2000 il quale prevede l'approvazione dell'Accordo di Programma da parte del Presidente della Giunta Regionale determinando, in tale modo, le eventuali e conseguenti variazioni alla strumentazione urbanistica vigente;

DECRETA

E' approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34 del D.lgs n. 267/2000, anche ai fini della variante allo strumento urbanistico generale vigente del Comune di CORSANO (LE) l'Accordo di Programma" per la realizzazione di una struttura produttiva da parte della ditta ITALCRAVATTE sottoscritto in data 15/01/2001 dali a Regione Puglia e dal Comune di CORSANO (LE) in attuazione della l.r. n° 34 del 19 dicembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente Decreto ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici, non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale e si intenderà caducato di diritto e conseguentemente, posto nel nulla, qualora l'intervento non sia realizzato a qualsiasi titolo e ragione, riacquistando le aree interessate la originaria destinazione prevista nel vigente strumento urbanistico generale (P.d.F.).

Lo stesso Decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione e sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi del comma a) dell'art. 6 della l.r. del 12 aprile 1993, n° 13.

Bari, lì 19 aprile 2002

L'Assessore all'Urbanistica Dott. Enrico Santaniello Il Presidente della Giunta Dott. Raffaele Fitto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 aprile 2002, n. 262

Approvazione Accordo di Programma sottoscritto In data 9 ottobre 2001 tra Regione Puglia ed il Comune di Bisceglie ai sensi della l.r. n° 34/94 e succ. mod. e integr. e del D.lgs n. 267/2000 per l'ampliamento e l'adeguamento, in Risceglie, di un complesso alberghiero da parte della ditta "NICOTEL/BISCEGLIE s.p.a."

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

CONSIDERATO che in attuazione delle 1.r. 19 dicembre 1994 n° 34 e s.m. ed integr. e dell'art. 34 del D.lgs n. 267/2000 in data 9 ottobre 2001 è stato sottoscritto dalla Regione Puglia e dal Comune di BISCE-GLIE apposito "Accordo di Programma", autorizzato dalla Giunta Regionale con deliberazione n° 330 del 10 aprile 2001, per l'ampliamento ed adeguamento di un complesso alberghiero, in BISCEGLIE, da parte della Soc. "NICOTEL/BISCEGLIE S.p.A." in variante allo strumento urbanistico generale ed attuativo Agenti;

CONSIDERATO che il suddetto Accordo è stato sottoscritto con l'aggiunta della seguente postilla: ""12) Il presente Accordo viene sottoscritto nei termini riportati nella nota prot. 26075 dell'8.10.2001 del Comune di Risceglie con annessi allegati, istanza Nicotel Bissceglie s.p.a. ed elaborato grafico schematico.""

VISTA la deliberazione n° 102 del 26 ottobre 2001,

con la quale il Consiglio Comunale di BISCEGLIE ha ratificato, ai sensi del V comma dell'art. 34 del D.lgs n. 267/2000, il suddetto "Accordo di Programma" unitamente alla postilla sopra indicata;

VISTA la delibera n. 40 del 12.02.2002 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto dell'Accordo di Programma sottoscritto con il Comune di Bisceglie in data 9.10.01 nei termini sopra esposti;

CONSIDERATO che in conformità alle condizioni di cui al richiamato Accordo di Programma, all'atto del rilascio della concessione edilizia, a cura della Soc. "NICOTEL/BISCEGLIE S.p.A." dovrà essere fornita, al Comune di BISCEGLIE, idonea e formale garanzia (fidejussoria, ecc.) sui livelli occupazionali previsti e sulla destinazione d'uso che dovranno essere mantenuti per un periodo non inferiore a cinque anni;

CONSIDERATO che l'intervento ricade nel Piano Particolareggiato "Salsello". approvato in data antecedente al 6 giugno 1990, gli indirizzi di tutela e le prescrizioni di base degli ambiti territoriali esteso e distinto rispettivamente di riferimento non sono applicabili trattandosi di "Territorio costruito" come definito dall'art. 1.03 punto 5 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio ai fini dell'approvazione della variante urbanistica connessa all'Accordo di Programma;

VISTO il IV comma dell'art. 34 del D.lgs n. 267/2000 il quale prevede l'approvazione dell'Accordo di Programma da parte del Presidente della Giunta Regionale determinando, tale modo, le eventuali e conseguenti variazioni alla strumentazione urbanistica vigente;

DECRETA

- E' approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34 del D.lgs n. 267/2000, anche ai fini della variante allo strumento urbanistico vigente del Comune di BISCEGLIE, l' "Accordo di Programma" per la realizzazione di un insediamento produttivo a carattere industriale da parte della Soc. "NICOTEL/BISCE-GLIE S.p.A." sottoscritto in data 9 Ottobre 2001 dalla Regione Puglia e dal Comune di BISCEGLIE in attuazione della l.r. n° 34 del 19 dicembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente Decreto ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici, non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale e si intenderà caducato di diritto e conseguentemente, posto nel nulla, qualora l'intervento non sia realizzato a qualsiasi titolo e ragione, riacquistando le aree interessate la originaria destinazione prevista nel vigente strumento urbanistico.

Lo stesso Decreto, sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione e sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi del comma a) dell'art. 6 della l.r. del 12 aprile 1993, n° 13.

Bari, lì 19 aprile 2002

L'Assessore all'Urbanistica Dott. Enrico Santaniello Il Presidente della Giunta Dott. Raffaele Fitto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 aprile 2002, n. 263

Approvazione Accordo di Programma sottoscritto in data 12 dicembre 2001 tra Regione Puglia ed il Comune di Castellana Grotte ai sensi della l.r. n° 34/94 e succ. mod. e integr. e del D.lgs n. 267/2000 per la realizzazione, in Castellana Grotte, di un insediamento produttivo a carattere industriale da parte della ditta "LAB INSTRUMENTS S.r.l."

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

CONSIDERATO che in attuazione delle 1.r. 19 dicembre 1994 n° 34 e s.m. ed integr. e dell'art. 34 del D.lgs n. 267/2000, in data 12 dicembre 2001 è stato sottoscritto dalla Regione Puglia e dal Comune di CASTELLANA GROTTE apposito "Accordo di Programma" autorizzato dalla Giunta Regionale con deliberazione n° 1664 del 14 novembre 2001 per la realizzazione di un insediamento produttivo a carattere industriale, in CASTELLANA GROTTE, da parte della Soc. "LAB INSTRUMENTS S.r.l." in variante allo strumento urbanistico vigente;

VISTA la deliberazione n° 119 del 21 dicembre 2001, con la quale il Consiglio Comunale di CASTELLANA GROTTE ha ratificato, ai sensi del V comma dell'art. 34 del D.lgs n. 267/2000, il suddetto "Accordo di Programma".

CONSIDERATO che in conformità alle condizioni

di cui al richiamato Accordo di Programma, all'atto del rilascio della concessione edilizia, a cura della Soc. "LAB INSTRUMENTS S.r.l." dovrà essere fornita, al Comune di CASTELLANA GROTTE, idonea e formale garanzia (fidejussoria, ecc.) sui livelli occupazionali previsti e sulla destinazione d'uso che dovranno essere mantenuti per un periodo non inferiore a cinque anni;

CONSTATATO che dagli elaborati del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio approvati con delibera di G.R. n. 1748 del 15/12/2000, l'area oggetto d'intervento è classificata nell'Ambito territoriale esteso di valore distinguibile "C", e pertanto per le opere in progetto con la predetta deliberazione di G.R. n. 1664 del 14.11.01 è stato rilasciato il parere paesaggistico, favorevole in base all'art. 5.03 delle Norme Tecniche di Attuazione del predetto Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio, preliminare all'approvazione della variante urbanistica connessa all'Accordo di Programma;

VISTO il IV comma dell'art. 34 del D.lgs n. 267/2000 il quale prevede l'approvazione dell'Accordo di Programma da parte del Presidente della Giunta Regionale determinando, in tale modo, le eventuali e conseguenti variazioni alla strumentazione urbanistica vigente;

DECRETA

E' approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34 del D.lgs n. 267/2000, anche ai fini della variante allo strumento urbanistico vigente del Comune di CASTELLANA GROTTE, l' "Accordo di Programma" per la realizzazione di un insediamento produttivo a carattere industriale da parte della Soc. "LAB INSTRUMENTS S.r.l." sottoscritto in data 12 Dicembre 2001 dalla Regione Puglia e dal Comune di CASTELLANA GROTTE in attuazione della l.r. n° 34 del 19 dicembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente Decreto ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici, non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale e si intenderà caducato di diritto e conseguentemente, posto nel nulla, qualora l'intervento non sia realizzato a qualsiasi titolo e ragione, riacquistando le aree interessate la originaria destinazione prevista nel vigente strumento urbanistico.

Lo stesso Decreto, sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione e sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi del comma a) dell'art. 6 della l.r. del 12 aprile 1993, n° 13.

Bari, lì 19 aprile 2002

L'Assessore all'Urbanistica Dott. Enrico Santaniello Il Presidente della Giunta Dott. Raffaele Fitto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 aprile 2002, n. 264

Approvazione Accordo di Programma sottoscritto in data 15/12/2000 tra Regione Puglia ed il Comune di Altamura mi sensi della l.r. n° 34/94 e succ. mod. e integr. e del D.lgs n. 267/2000 per la realizzazione in Altamura di struttura produttiva in ditta "MAIULLARI CUCINE".

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

CONSIDERATO che in attuazione della ll.rr. 19 dicembre 1994 n° 34 e s.m. ed integr. e del D.lgs. n. 267/2000 art. 34 in data 15/12/2000 è stato sottoscritto dalla Regione Puglia e dal Comune di ALTAMURA apposito "Accordo di Programma", autorizzato dalla Giunta Regionale con deliberazione n° 1410 del 30/10/2000 per la realizzazione di una struttura produttiva in ALTAMURA da parte della ditta MAIULLARI CUCINE in variante allo strumento urbanistico generale vigente;

VISTA la deliberazione nº 206 del 27/12/2000 con la quale il Consiglio Comunale di ALTAMURA ha ratificato, ai sensi del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000, il suddetto "Accordo di Programma";

VISTA la nota n. 10179 del 24/09/2001 a firma del Dirigente del Settore Ecologia con la quale si è comunicato testualmente:

""........ Preso atto della dichiarazione resa da professionista abilitato in merito alla tipologia dell'intervento non rientrante negli elenchi B1, B2, B3, dell'allegato B L.R. 11/2001, si comunica che a questo Settore non competono adempimenti di sorta"".

CONSIDERATO che con delibera di G.R. n. 10 del

4/02/2002, a seguito di apposita verifica di compatibilità paesaggistica presentata da parte del progettista, è stato rilasciato il parere paesaggistico in base all'art. 5.3 delle N.T.A. del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio;

CONSIDERATO che in conformità alle condizioni di cui al richiamato Accordo di Programma, all'atto del rilascio della concessione edilizia, a cura della ditta Maiullari Cucine dovrà essere prodotta, al Comune, idonea e formale garanzia (polizza assicurativa, fidejussione bancaria ecc.) sui livelli occupazionali previsti e sulla destinazione d'uso che dovranno essere mantenuti per un periodo non inferiore a cinque anni;

VISTO il citato D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 il quale prevede l'approvazione dell'Accordo di Programma da parte del Presidente della Giunta Regionale determinando, in tale modo, le eventuali e conseguenti variazioni alla strumentazione urbanistica vigente;

DECRETA

- E' approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34 del D.lgs. n. 267/2000, anche ai fini della variante al P.R.G. vigente del Comune di ALTA-MURA l' "Accordo di Programma" per la realizzazione di una struttura produttiva da parte della ditta Maiullari CUCINE sottoscritto in data 15/12/2000 dalla Regione Puglia e dal Comune di ALTAMURA in attuazione della l.r. n° 34 del 19 dicembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente Decreto ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici, non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale e si intenderà caducato di diritto e conseguentemente, posto nel nulla, qualora l'intervento non sia realizzato a qualsiasi titolo e ragione, acquistando le aree interessate la originaria destinazione prevista nel vigente strumento urbanistico generale (P.R.G.).

Lo stesso Decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione e sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi del comma a) dell'art. 6 della l.r. del 12 aprile 1993, n° 13.

Bari, lì 19 aprile 2002

L'Assessore all'Urbanistica Dott. Enrico Santaniello Il Presidente della Giunta Dott. Raffaele Fitto DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 aprile 2002, n. 265

Approvazione Accordo di Programma sottoscritto In data 15/12/2000 tra Regione Puglia ed il Comune di Martina Franca ai sensi delle ll.rr. e 34/94 e 8/98 per la sistemazione di un'area per la realizzazione di insediamenti produttivi di tipo artigianale, industriale in Martina Franca da parte delle società "MARTINA ARTEMODA s.c.r.l."

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

CONSIDERATO che in attuazione delle ll.rr. 19 dicembre 1994 n° 34 e 8/98 e dall'art. 34 del D.lgs 267/2000 in data 15 dicembre 2000 è stato sottoscritto dalla Regione Puglia e dal Comune di Martina Franca apposito "Accordo di Programma", autorizzato dalla Giunta Regionale con deliberazione n° 1402 del 30.10.2000 per la sistemazione di un'area per la realizzazione 'di insediamenti riproduttivi di tipo artigianale industriale in Martina Franca da parte delle società "MARTINA ARTEMODA S.c.r.l.".

VISTA la deliberazione n° 119 del 30.12.2000, con la quale il Consiglio Comunale di Martina Franca ha ratificato, ai sensi del V comma dell'art. 34 del D.lgs 267/2000, il suddetto "Accordo di Programma", allegando alla stessa copia dell'accordo di programma sottoscritto con l'accettazione incondizionata da parte delle società "MARTINA ARTEMODA S.c.r.l.";

VISTA la delibera n. 20 del 4/02/2002, con la quale, a seguito di apposita verifica di compatibilità paesaggistica presentata da parte del progettista, è stato rilasciato dal parte della Giunta Regionale il parere paesaggistico in base all'art. 5.03 delle Norme Tecnica di Attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico e pertanto non sussistono impedimenti ai fini dell'approvazione della variante urbanistica connessi all'Accordo di Programma;

VISTA la nota n. 8256 del 20.7.2001, trasmessa al sindaco del Comune di Martina Franca e p.c. all'Assessorato all'urbanistica, con la quale il Settore Ecologia testualmente fatto presente all'Amm/ne Com/le quanto segue:

""...... che i predetti pareri di competenza di questo Assessorato afferiscono alla VIA ed alla valutazione di incidenza le cui modalità applicative, nonché tipologie progettuali e dimensioni, sono definite dalla L.r. 11/2001. Atteso peraltro che dagli elaborati trasmessi non è possibile evincere la predette caratteristiche, si invita a verificare l'applicabilità in base a quanto definito dagli all. A e B alla citata legge; caso contrario a questo Settore non compete il rilascio di alcun parere.'"

VISTA la nota n. 14363 del 2/08/2001 con la quale il Sindaco del Comune di Martina Franca, ha testualmente comunicato:

""in riferimento alla nota del 20/07/2001, prot. n. 8256 di Codesto Ass.to all'ambiente, si comunica che l'intervento riportato non rientra in nessuno dei casi di cui agli allegati A e B della l.r n. 11/2001.

CONSIDERATO che in conformità alle condizioni di cui al richiamato Accordo di Programma, all'atto del rilascio della concessione edilizia, a cura delle società "MARTINA ARTEMODA s.c.r.l." dovrà essere fornita, al Comune di Martina Franca, idonea e formale garanzia (polizza assicurativa, fidejussione, bancaria ecc.) sui livelli occupazionali previsti e sulla destinazione d'uso che dovranno essere mantenuti per un periodo non inferiore a cinque anni;

VISTO il V comma dell'art. 34 del D.lgs n. 267/2000 il quale prevede l'approvazione dell'Accordo di Programma da parte del Presidente della Giunta Regionale determinando, in tale modo, le eventuali e conseguenti variazioni alla strumentazione urbanistica vigente;

DECRETA

E' approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34 del D.lgs 267/20100, anche ai fini della variante allo strumento urbanistico vigente del Comune di Martina Franca "Accordo di Programma" per la sistemazione di un'area per la realizzazione di insediamenti produttivi di tipo industriale in Martina Franca parte delle società "MARTINA ARTEMODA s.c.r.l." sottoscritto in data 15.12.2000 dalla Regione Puglia e dal Comune di Martina Franca, in attuazione della l.r. n° 34 del 19 dicembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente Decreto ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici, non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale e si intenderà caducato di diritto e al conseguentemente, posto nel nulla, qualora l'intervento non sia realizzato al qualsiasi titolo e ragione, riacquistando le aree interessate la originaria destinazione prevista nel vigente strumento urbanistico generale.

Lo stesso Decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione e sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi del comma a) dell'art. 6 della l.r. del 12 aprile 1993, n° 13.

Bari, lì 19 aprile 2002

L'Assessore all'Urbanistica Dott. Enrico Santaniello Il Presidente della Giunta Dott. Raffaele Fitto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 aprile 2002, n. 266

Approvazione Accordo di Programma sottoscritto in data 15/12/2001 tra Regione Puglia ed il Comune di Conversano Bisceglie ai sensi della l.r. n° 34/94 e succ. mod. e integr. e del D.lgs n. 267/2000 per la realizzazione in Conversano di struttura produttiva in ditta SNACK e SNACKS S.r.l.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

CONSIDERATO che in attuazione della ll.rr. 19 dicembre 1994 n° 34 e s.m. ed integr. e del D.lgs. n. 267/2000 art. 34 in data 12/12/2001 è stato sottoscritto dalla Regione Puglia e dal Comune di CONVERSANO apposito "Accordo di Programma", autorizzato dalla Giunta Regionale con deliberazione n° 1643 del 14/11/2001 per la realizzazione di struttura produttiva in CONVERSANO, da parte della ditta SNACK e SNACKS S.r.l. in variante allo strumento urbanistico generale vigente;

VISTA la deliberazione n° 60 del 28/12/2001 con la quale il Commissario Prefettizio di CONVERSANO ha ratificato, ai sensi del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000, il suddetto "Accordo di Programma";

CONSIDERATO che in conformità alle condizioni di cui al richiamato Accordo di Programma, all'atto del rilascio della concessione edilizia, a cura della ditta SNACK e SNACKS S.r.l. dovrà essere prodotta, al Comune, idonea e formale garanzia (polizza assicurativa, fidejussione bancaria ecc.) sui livelli occupa-

zionali previsti e sulla destinazione d'uso che dovranno essere mantenuti per un periodo non inferiore a cinque anni;

CONSIDERATO che con la medesima delibera di G.R. n. 1643 del 14/11/2001, a seguito di apposita verifica di compatibilità paesaggistica presentata da parte del progettista è stato rilasciato il parere paesaggistico favorevole ai sensi dell'art. 5.03 delle N.T.A. del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio;

VISTO il citato D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 il quale prevede l'approvazione dell'Accordo di Programma da parte del Presidente della Giunta Regionale determinando, in tale modo, le eventuali e conseguenti variazioni alla strumentazione urbanistica vigente;

DECRETA

- E' approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34 del D.lgs. n. 267/2000, anche ai fini della variante al P.R.G. vigente del Comune di CON-VERSANO l' "Accordo di Programma" per la realizzazione di una struttura produttiva da parte della ditta SNACK e SNACKS S.r.l. sottoscritto in data 12/12/2001 dalla Regione Puglia e dal Comune di CONVERSANO in attuazione della l.r. n° 34 del 19 dicembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente Decreto ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici, non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale e si intenderà caducato di diritto e conseguentemente, posto nel nulla, qualora l'intervento non sia realizzato a qualsiasi titolo e ragione, riacquistando le aree interessate la originaria destinazione prevista nel vigente strumento urbanistico generale (P.R.G.).

Lo stesso Decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione e sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi del comma a) dell'art. 6 della l.r. del 12 aprile 1993, n° 13.

Bari, lì 19 aprile 2002

L'Assessore all'Urbanistica Dott. Enrico Santaniello Il Presidente della Giunta Dott. Raffaele Fitto DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 aprile 2002, n. 267

Approvazione Accordo di Programma sottoscritto in data 12 dicembre 2001 tra Regione Puglia ed il Comune di Manfredonia ai sensi della l.r. n° 34/94 e succ. mod. e integr. e del D.lgs n. 267/2000 per la realizzazione di un opificio agro-alimentare da parte della ditta Soc. Coop. "OMEGA" a r.l".

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

CONSIDERATO che in attuazione delle 1.r. 19 dicembre 1994 n° 34 e s.m. ed integr. e dell'art. 34 del D.lgs n. 267/2000, in data 12 dicembre 2001 è stato sottoscritto dalla Regione Puglia e dal Comune di MANFREDONIA apposito "Accordo di Programma", autorizzato dalla Giunta Regionale con deliberazione n° 1451 del 23 ottobre 2001 per la realizzazione di un un opificio agro-alimentare da parte della Soc. Coop. "OMEGA" a r.l.;

VISTA la deliberazione n° 133 del 21 dicembre 2001, con la quale il Consiglio Comunale di MAN-FREDONIA ha ratificato, ai sensi del V comma dell'art. 34 del D.lgs n. 267/2000, il suddetto "Accordo di Programma";

CONSTATATO che dagli elaborati del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio approvato con delibera di G.R. n. 1748 del 15/12/2000, l'area oggetto d'intervento è classificata nell'ambito territoriale esteso di valore normale "E" e, come tale, per le opere in progetto non è prevista la preventiva acquisizione del parere paesaggistico in base ai combinati disposti degli artt. 2.01 e 5.03 delle Norme Tecniche di Attuazione del predetto Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio ai fini dell'approvazione della variante urbanistica connessa all'Accordo di Programma;

CONSIDERATO che, risultando le aree interessate dall'intervento gravate da vincolo sismico l'emissione del presente Decreto, che sancisce l'efficacia della variante urbanistica connessa al programma straordinario di edilizia residenziale proposto, è stato con delibera G.R. n. 1451 del 23.10.2001 subordinato al rilascio da parte del Genio Civile di Foggia del parere previsto dalla legge 2.2.74 n. 64;

PRESO ATTO che il competente Genio Civile di

Foggia con nota n. 6925 in data 28.03.02 ha espresso il proprio parere favorevole, condizionato, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64 del 1974;

CONSIDERATO che in conformità alle condizioni di cui al richiamato Accordo di Programma, all'atto del rilascio della concessione edilizia, a cura della società Soc. Coop. "OMEGA" a r.l. dovrà essere fornita, al Comune di MANFREDONIA, idonea e formale garanzia (fidejussoria, ecc.) sui livelli occupazionali previsti e sulla destinazione d'uso che dovranno essere mantenuti per un periodo non inferiore a cinque anni;

VISTO il IV comma dell'art. 34 del D.lgs n. 267/2000 il quale prevede l'approvazione dell'Accordo di Programma da parte del Presidente della Giunta Regionale determinando, in tale modo, le eventuali e conseguenti variazioni alla strumentazione urbanistica vigente;

DECRETA

- E' approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34 del D.lgs n. 267/2000, anche ai fini della variante allo strumento urbanistico vigente del Comune di MANFREDONIA, l' "Accordo di Programma" per la realizzazione di un complesso produttivo a carattere artigianale destinato alla produzione di materassi da parte della ditta Soc. Coop. "OMEGA" a r.l. sottoscritto in data 12 dicembre 2001 dalla Regione Puglia e dal Comune di MANFREDONIA in attuazione della l.r. n° 34 del 19 dicembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente Decreto ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici, non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale e si intenderà caducato di diritto e conseguentemente, posto nel nulla, qualora l'intervento non sia realizzato a qualsiasi titolo e ragione, riacquistando le aree interessate la originaria destinazione prevista nel vigente strumento urbanistico. Lo stesso Decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione e sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi del comma a) dell'art. 6 della l.r. del 12 aprile 1993, n° 13.

Bari, lì 19 aprile 2002

L'Assessore all'Urbanistica Dott. Enrico Santaniello Il Presidente della Giunta Dott. Raffaele Fitto DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 aprile 2002, n. 268

Approvazione Accordo di Programma sottoscritto in data 15.12.2000 ottobre 2001 tra Regione Puglia ed il Comune di Altamura ai sensi delle ll.rr. n° 34/94 e 8/98 per la realizzazione di un complesso produttivo in Altamura da parte della società "RICICLO SUD S.r.l.".

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

CONSIDERATO che in attuazione delle ll.rr. 19 dicembre 1994 n° 34 e dell'art. 34 del D.lgs 267/2000 in data 15 Dicembre 2000 è stato sottoscritto dalla Regione Puglia e dal Comune di ALTAMURA apposito "Accordo di Programma", autorizzato dalla Giunta Regionale con deliberazione n° 1405 del 30.10.2000 per la realizzazione 0 un complesso produttivo a carattere industriale in ALTAMURA, da parte della società "Riciclo Sud S.r.l.", in variante allo strumento urbanistico generale vigente;

VISTA la deliberazione n° 232 del 27.12.2000, con la quale il Cosiglio Comunale di ALTAMURA ha ratificato, ai sensi del V comma dell'art. 34 del D.lgs 267/2000, il suddetto "Accordo di Programma";

VISTO la nota prot n. 11791 del 08/11/2001 con la quale l'Assessorato Regionale all'Ambiente - Settore Ecologia- ha comunicato testualmente: "... - che con delibera di G. R. del 30/10/2000 è stata autorizzata la sottoscrizione dell'accordo di programma ai sensi della 1.r. 8/98 per la realizzazione dell'intervento di che trattasi;

- che la stessa iniziativa, a quanto comunicato dalla stessa ditta con nota acquisita al prot. 11211 del 24/10/2001, è stata oggetto di ratifica da parte del Consiglio Comunale di Altamura con delibera del 27/12/2000;
- che da apposita dichiarazione di professionista abilitato risulta che l'intervento non è compreso in alcune delle tipologie di cui agli allegati B1, B2 e
 B3 L.R. 11/2001, per tutto quanto sopra, nulla osta da parte di questo Settore alla sottoscrizione del decreto di approvazione del relativo accordo di Programma.";

CONSIDERATO che in conformità alle condizioni

di cui al richiamato Accordo di Programma, all'atto del rilascio della concessione edilizia, a cura della società "Riciclo Sud S.r.l." dovrà essere fornita, al Comune d'ALTAMURA, idonea e formale garanzia (polizza assicurativa, fideiussione, bancaria ecc.) sui livelli occupazionali previsti e sulla destinazione d'uso che dovranno essere mantenuti per un periodo non inferiore a cinque anni;

CONSTATATO che dagli elaborati del Piano Urbanistico Territoriale Tematico approvati con delibera di G.R. n. 1748 del 15/12/2000 l'area oggetto d'intervento è classificata nell'ambito territoriale esteso di valore normale "E" e come tale, per le opere in progetto, non è prevista la preventiva acquisizione del parere paesaggistico in base ai combinati disposti degli artt. 2.01 e 5.03 delle Norme Tecniche di Attuazione del predetto Piano Urbanistico Territoriale Tematico ai fini dell'approvazione della variante urbanistica;

VISTO il V comma dell'art. 34 del D.lgs n. 267/2000 il quale prevede l'approvazione dell'Accordo di Programma da parte del Presidente della Giunta Regionale determinando, in tale modo, le eventuali e conseguenti variazioni alla strumentazione urbanistica vigente;

DECRETA

- E' approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34 del D.lgs 267/2000, anche ai fini della variante allo strumento urbanistico vigente del Comune di ALTAMURA "Accordo di Programma" per la realizzazione di un complesso produttivo industriale in ALTAMURA, da parte della società "Riciclo Sud S.r.l." sottodescritto in data 15.12.2000 dalla Regione Puglia e dal Comune di ALTAMURA, in attuazione della l.r. n° 34 del 19 dicembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente Decreto ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici, non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale e si intenderà caducato di diritto e conseguentemente, posto nel nulla, qualora l'intervento non sia realizzato a qualsiasi titolo e ragione, riacquistando le aree interessate la originaria destinazione, prevista nel vigente strumento urbanistico generale.

Lo stesso Decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione e sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi del comma a) dell'art. 6 dalla l.r. del 12 aprile 1993, n° 13.

Bari, lì 19 aprile 2002

L'Assessore all'Urbanistica Dott. Enrico Santaniello Il Presidente della Giunta Dott. Raffaele Fitto

